

Il Massimale di scelte e le sue limitazioni

(art. 36)

Massimo Pasqualini

LA STORIA DEL MASSIMALE e sue limitazioni

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 " Istituzione del servizio sanitario nazionale" art. 48. Personale a rapporto convenzionale.

1979 Prima convenzione per la Pediatria di Libera Scelta 0-12 anni età non di esclusiva

DPR 13 agosto 1981 art. 25
età esclusiva 0-6 anni

800 + 80 (nuovi nati, extracomunitari) e comunque non superiore a 880
I PLS che non erano soggetti a limitazioni del massimale conservano tale possibilità personale nel limite massimo di 1000 scelte

DPR n. 290 del 8 giugno 1987 art.7
età estesa a 14 anni

800 + 2% nuovi nati. I PLS che non erano soggetti a limitazioni del massimale conservano tale possibilità personale nel limite massimo di 1000 scelte

DPR n. 272 del 28 luglio 2000 art. 23

800 + 80 (nuovi nati, extracomunitari) e comunque non superiore a 880
I PLS che non erano soggetti a limitazioni del massimale conservano tale possibilità personale nel limite massimo di 1000 scelte

ACN 15 dicembre 2005 art.38

800 + 10% nuovi nati
le scelte temporanee (domiciliati, extracomunitari) e gli ultra 14enni non concorrono alla determinazione del massimale

ACN 28 aprile 2022 art. 36

880 + 120 scelte temporanee (limitrofi, domiciliati, extracomunitari)

ACN 25 luglio 2024 art. 36

1000 omnicomprensivo

ART. 36 – MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI.

1. I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
2. I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.000 unità. Eventuali deroghe al massimale di 1.000 unità sono attivate dall'Azienda per necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o a particolari assetti organizzativi, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, punto 5 della Legge 833/78 per un tempo determinato. Al raggiungimento di tali limiti, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricasazione contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.
3. Nel massimale sono conteggiate sia le scelte a tempo indeterminato che quelle a tempo determinato di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5.
4. Le scelte di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica sono acquisibili oltre il massimale di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo.
5. I pediatri che hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo, rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.
6. L'autolimitazione del proprio massimale in misura non inferiore al rapporto ottimale è conservata ai pediatri di libera scelta già autorizzati entro il termine di vigenza del precedente Accordo. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è modificabile, su richiesta del pediatra, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. Al raggiungimento di tale limite, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricasazione contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. Per necessità assistenziali l'autorizzazione alla limitazione del massimale può essere revocata dall'Azienda, sentito il Comitato aziendale.
7. I compensi sono corrisposti fino al massimale (e le eventuali deroghe) di cui al comma 2 o fino al massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 6, oltre agli assistiti di cui al comma 4 e tenuto conto di quanto previsto al comma 5. Sono altresì corrisposti i compensi per i minori in condizione di prolungamento dell'assistenza fino al sedicesimo anno di età di cui all'articolo 39, comma 2.
8. Ai fini del calcolo del massimale individuale, in caso di svolgimento di attività compatibili, l'impegno settimanale del pediatra equivale convenzionalmente ad un rapporto di 26 assistiti/ora.

1. I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
2. I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.000 unità. Eventuali deroghe al massimale di 1.000 unità sono attivate dall'Azienda per necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o a particolari assetti organizzativi, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, punto 5 della Legge 833/78 per un tempo determinato. Al raggiungimento di tali limiti, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" Art. 48 Personale a rapporto convenzionale

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.

Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

AIR del 18 luglio 2006

Massimale (art. 38) (ACN 25 luglio 2024 art. 36)

Con riferimento all'art. 38, comma 3 dell'ACN, eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dall'Azienda ULSS, sentito il Comitato aziendale di cui all'art. 23 (ACN 25 LUGLIO 2024 art. 12), in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, per un tempo determinato in base alle esigenze locali della stessa Azienda ULSS in funzione di una migliore assistenza in misura stabilita annualmente in ogni singola azienda mediante accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale. Sul massimale, anche derogato, è calcolata la percentuale dell'8% relativamente agli assistiti extracomunitari iscritti temporaneamente, ai domiciliati iscritti temporaneamente e agli assistiti ultra 14 anni per patologia cronica. Tale percentuale potrà essere modificata dall'Azienda in relazione a particolari esigenze locali, sentito il Comitato aziendale di cui all'art. 23.

Si demanda ad uno specifico gruppo di lavoro regionale la definizione delle modalità operative circa l'applicazione dell'istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ACR.

Il rientro nel massimale è da considerarsi fisiologico.

REGIONE DEL VENETO

Portale Sanità Regione del Veneto

HOME benvenuto | **SERVIZI al cittadino** | AREE TEMATICHE portali istituzionali | INFO E NEWS per essere informati

SERVIZI » CERCA MEDICI E PEDIATRI

Servizi

- Presentazione reclamo
- Informazioni Esenzioni Reddito
- Stampa certificati esenzione reddito
- Stampa certificati esenzione COVID-19
- Informazioni sulle

✓ Trova Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta

Dettaglio Medico | Percorso

[REDACTED]

Pediatra di libera scelta

Disponibilità rilevata alla data 19/01/2025	N.ro posti
Disponibilità assistiti illimitati	62
Disponibilità assistiti a termine	80
Disponibilità per deroga nuovi nati	88

$$880 - 62 = 818$$

$$176 - 80 = 96$$

$$818 + 96 = 914$$

Nell'ACN 28 aprile 2022

Massimale 880 + 120 unità (deroghe territoriali per Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza + domiciliati + extracomunitari...non ci sono gli ultraquattordicenni per patologia cronica)

3. Nel massimale sono conteggiate sia le scelte a tempo indeterminato che quelle a tempo determinato di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5.

ART. 37 - SCELTA DEL PEDIATRA.

3. Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni.
4. Per il cittadino non residente la scelta è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e massima di 1 anno, espressamente prorogabile al fine del mantenimento della continuità assistenziale, così come indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 8 maggio 2003, rep. n. 1705. L'Azienda provvede all'iscrizione temporanea previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dall'elenco del pediatra di libera scelta dell'Azienda di provenienza.
5. Per il cittadino extracomunitario, in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato con validità pari a quella del permesso di soggiorno. La scelta è prorogabile alla scadenza su richiesta dell'assistito, purché risulti avviato l'iter procedurale per il rinnovo del permesso di soggiorno.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 8 maggio 2003

Sanciscono il seguente accordo nei termini sottoindicati;

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, circa l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto, **le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attivita' di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed e' rinnovabile.**
2. **Le regioni e le province autonome disciplinano le procedure per il riconoscimento dei diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo, in ogni caso, che l'azienda UsI che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda UsI di residenza, e ne informa tempestivamente la regione.**

4. Le scelte di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica sono acquisibili oltre il massimale di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo.

comma 2: massimale a 1.000 unità eventualmente derogato

comma 6: massimale autolimitato...a non meno di 850 unità

5. I pediatri che hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo, rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.

6. L'autolimitazione del proprio massimale in misura non inferiore al rapporto ottimale è conservata ai pediatri di libera scelta già autorizzati entro il termine di vigenza del precedente Accordo. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è modificabile, su richiesta del pediatra, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. Al raggiungimento di tale limite, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricasazione contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. Per necessità assistenziali l'autorizzazione alla limitazione del massimale può essere revocata dall'Azienda, sentito il Comitato aziendale.

ART. 30 - RAPPORTO OTTIMALE E CARENZA ASSISTENZIALE.

1. Dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo il rapporto ottimale dei pediatri di libera scelta, riferito a ciascun ambito territoriale, è determinato in base al numero di residenti di età compresa tra 0 e 14 anni, decurtato il numero degli assistiti di età superiore ai 6 anni e minore di 14 anni in carico ai medici del ruolo unico di assistenza primaria. In assenza degli Accordi Integrativi Regionali, per la determinazione degli ambiti da considerare carenti, si applica il seguente calcolo: somma del numero dei bambini residenti in età 0-5 anni e 364 giorni con il 70% dei residenti in età 6-13 anni e 364 giorni. In esito a tale calcolo si procede all'inserimento di un pediatra ogni 850 residenti o frazione superiore a 450.

7. I compensi sono corrisposti fino al massimale (e le eventuali deroghe) di cui al comma 2 o fino al massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 6, oltre agli assistiti di cui al comma 4 e tenuto conto di quanto previsto al comma 5. Sono altresì corrisposti i compensi per i minori in condizione di prolungamento dell'assistenza fino al sedicesimo anno di età di cui all'articolo 39, comma 2.

comma 2: massimale a 1.000 unità eventualmente derogato

comma 6: massimale autolimitato non inferiore a 850 unità

comma 4: minori fratelli di assistiti già in carico acquisibili oltre il massimale anche eventualmente derogato o il massimale autolimitato

comma 5: pediatri che stanno rientrando nel massimale mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte

ART. 39 - REVOCHE D'UFFICIO.

2. La revoca della scelta di cui al comma 1, lettera e), è effettuata d'ufficio, previa comunicazione al genitore/tutore legale. Su richiesta del genitore, previa accettazione del pediatra, la presenza di patologia cronica o di disabilità o di documentate situazioni di disagio psico-sociale può essere riconosciuta come condizione idonea al prolungamento dell'assistenza, comunque non oltre il compimento del sedicesimo anno di età.

comma: 1. lettera e) compimento del quattordicesimo anno di età

8. Ai fini del calcolo del massimale individuale, in caso di svolgimento di attività compatibili, l'impegno settimanale del pediatra equivale convenzionalmente ad un rapporto di 26 assistiti/ora.

$$23 : 880 \times 1000 = 26,14$$

REGIONE DEL VENETO

PEC protocollo.aulss5@pec.veneto.it
PEI protocollo@aulss5.veneto.it
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Direttore: Dott. Dario Sicchiero
e-mail: dario.sicchiero@aulss5.veneto.it

Prot. n. 90467 /

Rovigo, 09.10.2024

Ai Pediatri di Libera Scelta
Azienda ULSS 5 Polesana
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Richiesta autocertificazione informativa situazione professionale.

In esecuzione a quanto disposto dalla Norma finale n. 4 dell'A.C.N. della Pediatria di Libera Scelta 25/07/2024, con la presente si chiede di restituire debitamente compilata, tramite invio all'indirizzo mail letizia.scaranaro@aulss5.veneto.it entro il 31/10/2024, l'allegata autocertificazione.

Il Direttore UOC
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Dario Sicchiero



Norma finale n. 4

L'Azienda annualmente richiede ai pediatri di libera scelta titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo un'autocertificazione informativa attestante la propria situazione soggettiva professionale, con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, la libera professione e le limitazioni del massimale.

Norma finale n. 5

Per i pediatri di libera scelta che già svolgono attività libero-professionale strutturata o che ne comunicano l'avvio entro i termini di cui all'articolo 30, comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 27 dell'ACN 28 aprile 2022.

ART. 30 – RAPPORTO OTTIMALE E CARENZA ASSISTENZIALE.

1. Dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo il rapp

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità (barrare con una "X" la casella interessata):

A) di non esercitare attività libero – professionale;

di esercitare attività libero – professionale, onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa;

B) di esercitare attività libero professionale in forma:

occasionale (inferiore a 5 ore settimanali): esercitata occasionalmente in favore del cittadino e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio medico;

strutturata (DA COMUNICARE ENTRO IL 31/12/2024): espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicata all'attività convenzionale che comporta un impegno orario definito di n. _____ ore settimanali [ex art. 27, comma 2, lett. b), ACN PLS 2022], come segue:

- tipologia di attività libero professionale _____, data avvio _____, struttura presso la quale è espletata _____, i giorni e gli orari di attività sono:

struttura	giorno	mattino		pomeriggio	
		dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
	lunedì				
	martedì				
	mercoledì				
	giovedì				
	venerdì				
	sabato				
	domenica				

ACN 28 aprile 2022 ART. 27 – LIBERA PROFESSIONE.

1. Il pediatra di libera scelta, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.

2. Il pediatra può svolgere attività libero professionale:

a) a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, al di fuori degli orari di attività convenzionale o comunque in modo da non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte;

b) **strutturata**, se espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno settimanale definito, al di fuori degli orari di attività convenzionale. L'esercizio di tale attività, **se eccede le 5 ore settimanali, determina la riduzione del massimale nella misura indicata all'articolo 36, comma 7** e comunque non inferiore al rapporto ottimale di cui all'articolo 30. In tal caso il pediatra dà comunicazione all'Azienda all'atto della instaurazione del rapporto convenzionale, aggiornando la stessa preventivamente in caso di variazione della modalità organizzativa. Lo svolgimento di detta attività è subordinato all'espletamento dell'attività istituzionale all'interno della AFT.

3. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti dei propri assistiti.

4. Il pediatra di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero-professionale.

5. Nell'ambito dell'attività libero professionale il pediatra di libera scelta può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

7. I compensi sono corrisposti fino al massimale (e le eventuali deroghe) di cui al comma 2 o fino al massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 6 e per le scelte di cui al comma 4. Le scelte di cui al comma 3 sono retribuite nel limite indicato. Sono altresì corrisposti i compensi per i minori in condizione di prolungamento dell'assistenza fino al sedicesimo anno di età di cui all'articolo 39, comma 2.

8. Ai fini del calcolo del massimale individuale, in caso di svolgimento di attività compatibili, l'impegno settimanale del pediatra equivale convenzionalmente ad un rapporto di 23 assistiti/ora.

ACN 25 luglio 2024

ART. 27 – LIBERA PROFESSIONE.

1. Il pediatra di libera scelta, nel rispetto degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della AFT.
2. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati in favore dei propri assistiti. Fanno eccezione, a titolo esemplificativo, alcune prestazioni tra cui:
 - a) prestazioni professionali anche comportanti l'impiego di supporti tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non comprese tra le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7 o tra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da Accordi regionali o aziendali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
 - b) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, il sabato ed i festivi;
 - c) prestazioni specialistiche inerenti ulteriori specializzazioni possedute;
 - d) specifiche attività definite dall'Azienda anche con soggetti terzi, in forma organizzata e continuativa, al di fuori degli orari di attività convenzionale, nell'ambito degli Accordi Attuativi Aziendali.
3. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti dei propri assistiti.
4. Il pediatra di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero-professionale.
5. Nell'ambito dell'attività libero professionale il pediatra di libera scelta può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.